

# Scuola secondaria di secondo grado

## La prima prova d'esame di stato: decreti a confronto

**di Elisabetta Degl'Innocenti**

Si propone il confronto tra quanto disposto a proposito della prima prova scritta nell'esame di stato dai Decreti Ministeriali del 1998 e del 2017. Restiamo in attesa del decreto attuativo con le indicazioni operative.

<b>D.M. 18/9/1998</b>	<b>D.LGS. 62 (13/4/2017)</b>
<p>Art. 1 Prima prova scritta</p> <p>1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.</p> <p>2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:</p> <p style="padding-left: 20px;">A - analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;</p> <p style="padding-left: 20px;">B - sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera. Per l'anno scolastico 1998/99 le forme di scrittura da utilizzarsi da parte del candidato sono quelle del saggio breve o dell'articolo di giornale;</p> <p style="padding-left: 20px;">C - sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;</p> <p style="padding-left: 20px;">D - trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.</p> <p>3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. correttezza e proprietà nell'uso della lingua;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. possesso di adeguate conoscenze relative</p>	<p>Art. 17 Prove d'esame comma 3</p> <p>1. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.</p> <p>2. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.</p> <p>3. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica</p>

<p>sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;</p> <p>c. attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.</p> <p>4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera A, il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.</p>	<p>da parte del candidato.</p> <p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. [...]</p>
--	--